B) Allegato alla Deliberazione Consiliare N. 20 del 21 SET. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boccella Dott. Gianpiero Mario

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO Provincia di Cuneo

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Monasterolo di Savigliano
Bilancio consolidato al 31.12.2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.
La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.
La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

Finalità del Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Monasterolo di Savigliano rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e dei propri organismi partecipati, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.
Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo.
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con definitivamente con la delibera di Giunta comunale n. 36 del 21/06/2018.

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Monasterolo di Savigliano intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato, secondo quanto previsto anche dagli articoli 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000.

Rispetto a tale inquadramento, occorre rilevare come gli aggiornamenti apportati al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all.4/4 del D. Lgs. 118/2011) dal DM

11/08/2017, in vigore a partire da questo esercizio, abbiano rafforzato la finalità tecnica e di governance dello strumento.

Le novità contenute nel DM 11/08/2017 definiscono in modo più puntuale gli obiettivi che ogni ente deve perseguire attraverso la predisposizione del bilancio consolidato, sottolineando la dimensione contabile e l'importanza che l'ente capogruppo svolga in modo incisivo ed autorevole il proprio ruolo di guida:

- <u>Enfasi su aspetti contabili</u>

  Nel punto 1 del principio contabile si specifica come il Bilancio consolidato costituisca "*un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.*"

  Sempre il punto 1 specifica l'unicità del consolidato come strumento per la rappresentazione contabile delle grandezze del gruppo: "*Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione*"

- <u>Ruolo dell'ente capogruppo</u>

  Ancora nel punto 1 del Principio contabile applicato, è stato inserito un passaggio che punta a rafforzare il ruolo di ogni ente locale come capogruppo di un insieme di organismi che, a loro volta, sono tenuti a rispettare le direttive dello stesso ente ed a collaborare fattivamente nella messa a disposizione di tutte le informazioni ritenute utili: "*Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del "gruppo amministrazione pubblica" dell'ente locale e devono:*

  - seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;

  - collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento."

Il bilancio consolidato è strumento di recente introduzione: ancorché previsto dal D. Lgs. 118/2011, lo stesso è stato introdotto dai primi enti sperimentatori nel 2014 per poi entrare pienamente a regime solo l'anno scorso (tranne che per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il cui obbligo è previsto a partire da questo o dal prossimo anno). Considerati i pochi esercizi di riferimento, molti dei riferimenti normativi e, soprattutto, di prassi, devono ancora pienamente consolidarsi; prova ne sia che è prossima all'adozione da parte della Commissione Arconet, un'appendice tecnica finalizzata a fornire esempi pratici per la predisposizione del Bilancio consolidato. Rispetto a tale contesto di riferimento, il Comune di Monasterolo di Savigliano, nella predisposizione del proprio bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più ragionevole

e coerente possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; per i prossimi esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati al fine di adeguare le proprie procedure ai nuovi riferimenti.

Accanto al bilancio consolidato, il Comune sta dando attuazione agli altri strumenti di governance introdotti dalla riforma di cui alla L. 124/2015; in particolare, secondo le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, il Comune di Monasterolo di Savigliano ha predisposto nel 2017 il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate, con l'obiettivo di introdurre ed applicare le misure di razionalizzazione previste dal legislatore. Entro il 31 dicembre di quest'anno, l'Amministrazione adotterà un provvedimento finalizzato a condurre un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove permangano condizioni non in linea con quanto previsto dal legislatore, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. In tal senso, è opportuno ricordare come i vincoli previsti dal legislatore riguardino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D: Lgs. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica - TUSP);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; tale condizione, si applica, secondo quanto disposto dal c. 12quinquies dell'art. 26 del D. Lgs. 175/2016, a partire dal 2020, prendendo a riferimento il triennio 2017-2019; per gli esercizi 2018 e 2019, la soglia di riferimento si attesta ad euro 500.000,00, prendendo a riferimento, rispettivamente, i trienni 2015-2017 e 2016-2018;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, TUSP.

L'adozione di eventuali misure di razionalizzazione delle partecipate potrà influire, nei prossimi esercizi, anche sulla composizione del Gruppo Pubblico Locale e sul perimetro di consolidamento del Comune di Monasterolo di Savigliano.

La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Monasterolo di Savigliano

Il "Gruppo Comune di Monasterolo di Savigliano" è così costituito:

Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Monasterolo di Savigliano

Il primo bilancio consolidato del Comune di Monasterolo di Savigliano si chiude con un utile consolidato di € 342.056,92.

L'utile consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Monasterolo di Savigliano:

Conto economico	Comune (Conto economico 2017)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2017
Valore della produzione	975.187	258.796	1.233.983
Costi della produzione	967.647	254.061	1.221.708
Risultato della gestione operativa	**7.540**	**4.735**	**12.275**
Proventi ed oneri finanziari	**-53.251**	**45**	**-53.206**
Rettifiche di valore di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**
Proventi ed oneri straordinari	**398.437**	**246**	**398.683**
Imposte sul reddito	13.764	1.932	15.695
Risultato di esercizio	**338.962**	**3.095**	**342.057**

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Conto Economico** consolidato, suddivise per macro-classi.

Componenti positivi della gestione:

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	680.559	55,15%

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da fondi perequativi	114.857	9,31%
Proventi da trasferimenti e contributi	199.051	16,13%
Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici	219.966	17,83%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00%
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	0	0,00%
Altri ricavi e proventi diversi	19.551	1,58%
Totale della Macro-classe A	**1.233.983**	**100,00%**

Componenti negativi della gestione:

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	25.241	2,07%
Prestazioni di servizi	492.393	40,30%
Utilizzo beni di terzi	3.658	0,30%
Trasferimenti e contributi	190.441	15,59%
Personale	232.261	19,01%
Ammortamenti e svalutazioni	239.499	19,60%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	23	0,002%
Accantonamenti per rischi	0	0,00%
Altri accantonamenti	1.810	0,15%
Oneri diversi di gestione	36.382	2,98%
Totale della Macro-classe B	**1.221.708**	**100,00%**

Proventi ed oneri finanziari:

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	0	0,00%
Altri proventi finanziari	81	100,00%
Totale proventi finanziari	**81**	**100,00%**
Interessi passivi	53.287	100,00%
Altri oneri finanziari	0	0,00%
Totale oneri finanziari	**53.287**	**100,00%**
Totale della Macro-classe C		**-53.206**

Proventi ed oneri straordinari:

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	80.469	20,08%
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	311.160	77,64%
Plusvalenze patrimoniali	0	0,00%
Altri proventi straordinari	9.162	2,29%
Totale proventi	**400.791**	**100,00%**
Trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.808	85,77%
Minusvalenze patrimoniali	300	14,23%

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Altri oneri straordinari	0	0,00%
Totale oneri	**2.108**	**100,00%**
Totale della Macro-classe E		**398.683**

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Monasterolo di Savigliano

Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Monasterolo di Savigliano e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

Stato patrimoniale	Comune (Stato patrimoniale 2017)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2017
Totale crediti vs partecipanti	**0**	**0**	**0**
Immobilizzazioni immateriali	32.907	903	33.810
Immobilizzazioni materiali	3.040.261	5.919	3.046.180
Immobilizzazioni Finanziarie	23.043	-13.574	9.469
Totale immobilizzazioni	**3.096.211**	**-6.751**	**3.089.459**
Rimanenze	0	7	7
Crediti	213.920	94.591	308.511
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	0	0
Disponibilità liquide	382.898	47.825	430.723
Totale attivo circolante	**596.818**	**142.423**	**739.242**
Totale ratei e risconti attivi	**0**	**219**	**219**
TOTALE DELL'ATTIVO	**3.693.029**	**135.891**	**3.828.920**
Patrimonio netto	1.924.939	8.634	1.933.573
di cui riserva di consolidamento			*5.539*
- Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA			*261*
- Consorzio Monviso Solidale			*0*
- ATO 4 Cuneese			*3.168*
- Alpi Acque S.p.a.			*1.374*
- Ente Manifestazioni S.r.l.			*736*
Fondi per rischi ed oneri	3.332	10.667	13.999
TFR	0	0	0
Debiti	1.298.939	116.524	1.415.463
Ratei e risconti passivi	465.819	66	465.885
TOTALE DEL PASSIVO	**3.693.029**	**135.891**	**3.828.920**

Il patrimonio netto presenta un incremento di € 8.633,91 dato dalla somma algebrica tra la variazione del risultato d'esercizio - pari ad € 3.094,76 - ed il totale delle riserve di consolidamento - pari ad € 5.539,15.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Stato Patrimoniale** consolidato:

Stato patrimoniale	**Importo**	**%**
Totale crediti vs partecipanti	**0**	**0,00%**
Immobilizzazioni immateriali	33.810	0,88%
Immobilizzazioni materiali	3.046.180	79,56%
Immobilizzazioni Finanziarie	9.469	0,25%
Totale immobilizzazioni	**3.089.459**	**80,69%**
Rimanenze	7	0,0002%
Crediti	308.511	8,06%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0,00%
Disponibilità liquide	430.723	11,25%
Totale attivo circolante	**739.242**	**19,31%**
Totale ratei e risconti attivi	**219**	**0,01%**
TOTALE DELL'ATTIVO	**3.828.920**	**100,00%**
Patrimonio netto	1.933.573	50,50%
Fondi per rischi ed oneri	13.999	0,37%
TFR	0	0,00%
Debiti	1.415.463	36,97%
Ratei e risconti passivi	465.885	12,17%
TOTALE DEL PASSIVO	**3.828.920**	100,00%

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato

Non sono stati comunicati fatti di rilievo avvenuti dopo tale data.

Bilancio consolidato 2017 del Comune di Monasterolo di Savigliano
Nota integrativa

Indice

1. Presupposti normativi e di prassi
2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Monasterolo di Savigliano"
3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Monasterolo di Savigliano"
4. I criteri di valutazione applicati
5. Variazioni rispetto all'anno precedente
6. Le operazioni infragruppo
7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento
8. Crediti e debiti superiori a cinque anni-
9. Ratei, risconti e altri accantonamenti
10. Interessi e altri oneri finanziari
11. Gestione straordinaria
12. Compensi amministratori e sindaci
13. Strumenti derivati

1. Presupposti normativi e di prassi

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42"*, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*. Per quanto non specificatamente previsto nel D. Lgs. 118/2011 il Principio contabile applicato, rimanda ai Principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 *"Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"*.

La normativa richiamata prevede che:

- gli Enti locali capogruppo redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:
  - gli enti, le aziende e le società che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate sopra, compongono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP);
  - gli enti, le aziende e le società che, ricompresi nel GAP, rientrano effettivamente nel perimetro di consolidamento ed i cui bilanci, pertanto, confluiscono nel bilancio consolidato.

Il passaggio dal GAP al perimetro di consolidamento determina, di norma, l'esclusione di quegli organismi che, pur ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, risultano irrilevanti ovvero

risulta impossibile disporre delle informazioni contabili, secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011).

Il Comune di Monasterolo di Savigliano predispone il bilancio consolidato per la prima volta; ancorché l'ente abbia una popolazione inferiore a 5000 abitanti e come tale, secondo l'interpretazione Arconet e le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, avrebbe potuto rinviare di un ulteriore anno l'introduzione della Contabilità economico patrimoniale e la predisposizione del Bilancio consolidato, si è ritenuto ragionevole e coerente con il percorso di recepimento del D. Lgs. 118/2011 condotto con impegno e perseveranza dagli Uffici, adottare i nuovi strumenti contabili già con riferimento all'esercizio 2017.

Il Comune di Monasterolo di Savigliano, con le delibere di Giunta comunale n. 83 del 20/12/2017 e n. 36 del 21/06/2018 ad oggetto "*Bilancio Consolidato al 31.12.2017 del Comune di Monasterolo di Savigliano - Individuazione degli enti e società da includere nel 'Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Monasterolo di Savigliano' e nel perimetro di consolidamento.*", ha:

- definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2017;
- approvato le comunicazioni e le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato 2017.

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Monasterolo di Savigliano"

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del suddetto decreto.

Rispetto alle disposizioni di riferimento, è opportuno premettere che le stesse, in particolare per quanto riguarda le indicazioni di prassi rappresentate dal Principio contabile applicato, sono oggetto di costante monitoraggio applicativo da parte della Commissione Arconet (istituita ai sensi dell'art. 3bis del D. Lgs. 118/2011) e di conseguenti aggiornamenti operativi; l'ultimo intervento normativo di interesse per la predisposizione del bilancio consolidato è stato introdotto dal DM 11/08/2017, che ha modificato ed integrato il Principio contabile applicato. In questo contesto di riferimento, gli uffici hanno profuso il massimo impegno per ottemperare all'adempimento, coinvolgendo, per quanto possibile, gli organismi partecipati; è in ogni caso auspicabile che, con il consolidarsi dello strumento, vengano introdotte e si diffondano prassi che agevolino tutti i passaggi procedurali per la predisposizione del documento contabile di gruppo.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati per l'esercizio rendicontato sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 11 agosto 2011.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo "Comune di Monasterolo di Savigliano" ha preso avvio dalla deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 21/06/2018 in cui,

sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.
Successivamente, con nota prot. 2735, 2736, 2737 del 25/06/2018, è stato trasmesso, a ciascuno degli enti rientranti nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 21/06/2018 sopracitata; sono inoltre state impartite le direttive e le comunicazioni previste per la redazione del bilancio consolidato 2017, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).
I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo paragrafo 6.
Per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dal Comune capogruppo per la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi rientranti nel perimetro, l'ente ha seguito quanto previsto dal punto 3.2 del Principio contabile applicato (facoltà introdotta dal DM 11/08/2017), che dispone quanto segue: "*Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:*
a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs. 118/2011."; rispetto a tale indicazione, il Comune ha predisposto e condiviso con gli organismi ricompresi nel perimetro, un prospetto che correlava, con specifiche note esplicative, le voci di bilancio degli schemi civilistici di Stato patrimoniale e Conto economico (art. 2424 e 2425 del Codice civile) con quelle degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico previsti dall'Allegato 11 al D. Lgs. 118/2011, unitamente alla sintesi dei criteri e dei principi di contabilità economico patrimoniale adottati dall'ente (tratti dall'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011).
Nonostante tale intervento di coordinamento e supporto, non tutti gli organismi hanno impiegato gli strumenti forniti e proceduto alla riclassificazione dei loro bilanci; nei casi di mancata collaborazione, gli uffici comunali hanno effettuato un'attenta ricognizione dei bilanci pervenuti e dei loro allegati, al fine di reperire tutte le informazioni più utili per effettuare la riclassificazione; le eventuali approssimazioni operate sono pertanto attribuibili all'assenza di specificazioni nei documenti a disposizione e/o alla mancata collaborazione degli organismi ricompresi nel perimetro.
Oltre alla riclassificazione del bilancio secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011, il Comune, nella veste di capogruppo, ha formulato direttive finalizzate a conseguire i dati e le informazioni rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato; nello specifico, sono stati richiesti:

- il Bilancio ordinario 2017
- Il Bilancio 2017 riclassificato secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011 (per i soggetti che utilizzano schemi diversi)

- Informazioni aggiuntive funzionali alla predisposizione della nota integrativa al bilancio consolidato
- Il dettaglio dei Rapporti infragruppo

Come indicato dal Principio contabile applicato, di seguito si riporta il dettaglio dei riscontri pervenuti dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento rispetto alle direttive ed alle richieste di documentazione formulate dal Comune capogruppo:

Nominativo	Bilancio ordinario 2017	Bilancio 2017 riclassificato D.lgs. 118/2011	Informazioni aggiuntive	Rapporti infragruppo
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	Pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuti
Consorzio Monviso Solidale		Pervenuto	Non pervenuto	Pervenuti su prospetti propri
ATO 4 Cuneese	Pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto	Pervenuti solo rapporti con capogruppo

Quando non sono pervenuti riscontri dagli organismi ricompresi nel perimetro, l'ente ha provveduto ad inserire le informazioni essenziali rielaborando i dati effettivamente disponibili secondo ragionevolezza; con riferimento alle informazioni complementari mancanti, ne è stata specificata puntualmente l'indisponibilità.

3. La composizione del Gruppo "Comune di Monasterolo di Savigliano"

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monasterolo di Savigliano al 31.12.2017 si compone, oltre che dall'ente capogruppo, dei seguenti organismi:

Organismo partecipato	Sede	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Monasterolo di Savigliano	Classificazione
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	Via Macallè n. 9, Saluzzo (presso il Palazzo Comunale)	€ 441.288,00	Comune di Monasterolo di Savigliano	0,71%	Ente strumentale partecipato
Associazione Ambito Cuneese Ambiente – A.A.C.	Via Roma, 91 – 12045 Fossano (CN)	€ 43.492,96	CSEA	0,190%	Ente strumentale partecipato
Consorzio Monviso Solidale	Corso Trento, 4 - 12045 Fossano (CN)	€ 498.407,91	Comune di Monasterolo di Savigliano	0,70%	Ente strumentale partecipato
ATO 4 Cuneese	Via Massimo D'Azeglio 4 - 12100 Cuneo	-	Comune di Monasterolo di Savigliano	0,1692%	Ente strumentale partecipato

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

Organismo partecipato	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Monasterolo di Savigliano	Classificazione	Criterio di consolidamento
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	€ 441.288,00	Comune di Monasterolo di Savigliano	0,71%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Consorzio Monviso Solidale	€ 498.407,91	Comune di Monasterolo di Savigliano	0,70%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
ATO 4 Cuneese	-	Comune di Monasterolo di Savigliano	0,1692%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo "Comune di Monasterolo di Savigliano", nel perimetro di consolidamento non sono stati considerati i seguenti enti:

- Associazione Ambito Cuneese Ambiente – A.A.C: esclusione dal perimetro per irrilevanza dell'impatto economico patrimoniale delle grandezze di bilancio dell'ente partecipato rispetto ai corrispondenti valori del Comune (incidenza inferiore al 10% del Patrimonio netto, del totale dell'Attivo, dei Ricavi caratteristici e pertanto escludibile ai sensi del Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato)

La predisposizione del bilancio consolidato comporta l'aggregazione voce per voce dei singoli valori contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo due distinti metodi ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011)

- Metodo integrale: comporta l'aggregazione dell'intero importo delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- Metodo proporzionale: comporta l'aggregazione di un importo proporzionale alla quota di partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali partecipati e delle società partecipate.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Monasterolo di Savigliano

- **Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA:**

Il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente è un Consorzio di enti per la gestione del servizio rifiuti.
In particolare il Consorzio svolge servizi quali:
- Gestione relativa ai rifiuti speciali ed a quelli pericolosi.
- Gestione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale.

- Gestione relativa al recupero ambientale di aree degradate derivante anche da operazioni di smaltimento dei rifiuti.

All'art. 2 (Competenza consortile) della convenzione del consorzio viene specificato che:

"1. Per effetto della nuova disciplina delle forme di governo e gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo dei servizi medesimi, da esercitarsi in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.

2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'art. 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.

5. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio.

6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica."

CSEA		
Stato patrimoniale	**2017**	**2016**
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	582.955	653.156
Attivo circolante	7.780.365	6.979.574
Ratei e risconti attivi	30.448	37.972
TOTALE DELL'ATTIVO	**8.393.768**	**7.670.702**
Patrimonio netto	769.117	675.549
Fondi per rischi ed oneri	1.038.349	1.112.323
TFR	0	0
Debiti	6.586.302	5.882.830
Ratei e risconti passivi	0	0
TOTALE DEL PASSIVO	**8.393.768**	**7.670.702**

CSEA		
Conto economico	**2017**	**2016**
Valore della produzione	19.455.585	19.666.223
Costi della produzione	19.386.359	19.608.070
Risultato della gestione operativa	**69.226**	**58.153**
Proventi ed oneri finanziari	**11.242**	**11.322**
Rettifiche di valore di attività finanziarie	**0**	**0**
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	23.674	56.198
Risultato di esercizio	**56.794**	**13.277**

- **Consorzio Monviso Solidale:**

Il Consorzio Monviso solidale è un Consorzio di enti locali per la gestione dei servizi sociali. Offre servizio pubblico di produzione di beni ed attività con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (comunità del Fossanese – Saluzzese e Saviglianese) e di realizzare fini sociali.

In particolare il consorzio offre servizi quali:

- Prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno.
- Svolgimento di interventi sociali volte alla tutela ed al sostegno della famiglia e della persona.
- Integrazione dei servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi e scolastici.
- Interventi di formazione, orientamento professionale ed inserimento lavorativo.

L'art. 4 dello statuto sancisce lo scopo del Consorzio, secondo cui:

"1. Il Consorzio rappresenta le COMUNITA' LOCALI degli aderenti intese come insieme delle istanze di benessere sociale ed ambientale e di qualità della vita dei residenti su un territorio uniti da radici culturali, ambientali, sociali, territoriali, politiche e amministrative. In particolare:

1) il Consorzio si propone di assicurare l'esercizio delle funzioni socio assistenziali nell'ambito del territorio dei Comuni associati uniformando la propria attività ai seguenti principi:

a) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;

b) svolgimento di interventi sociali volti alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela e al sostegno della persona e della famiglia;

c) superamento della logica di assistenza differenziata per categoria di assistiti mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'utente;

d) superamento del concetto di istituzionalizzazione, mediante il privilegio di servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dell'assistito nel contesto di vita per lui significativo, nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;

e) integrazione dei servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio anche mediante l'adozione di protocolli e convenzioni che consentano di operare in modo efficace per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;

f) apertura al concorso delle iniziative assistenziali e di solidarietà espresse dal volontariato, dall'associazionismo e dalla cooperazione, come riconoscimento dell'apporto originale ed autonomo del privato sociale, in particolare delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale, per la promozione umana, l'integrazione delle persone ed il sostegno alla famiglia;

g) partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione dei piani e dei programmi ed al controllo sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi;

h) flessibilità nella ricerca e creazione di risorse volte non a meri interventi assistenziali, ma tese al benessere complessivo della persona ed al miglioramento della qualità della vita del singolo e della comunità locale, privilegiando la prevenzione rispetto all' azione riparatoria;

i) realizzazione di interventi di formazione, orientamento professionale ed inserimento lavorativo quali strumenti di politica attiva del lavoro diretti a sviluppare sia le culture professionali specifiche dei servizi sociali che quelle necessarie a rendere autonome le persone rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura individuale e a superare gli squilibri territoriali e sociali;

2) per l'attuazione dei suddetti principi l'attività gestionale e programmatica dovrà improntarsi ai seguenti criteri:

a) criterio di economicità inteso come migliore utilizzo delle risorse finanziarie a parità di risultati attesi;

b) criteri di efficienza ed efficacia, intesi come maggior riguardo al risultato sostanziale piuttosto che agli aspetti formali, pur nel rispetto della legalità;

c) flessibilità delle risorse umane, materiali e organizzative;

d) attenzione alla crescita professionale e motivazionale delle risorse umane, nonchè allo "orientamento all'utenza", attuata mediante la formazione permanente;

e) promozione della "qualità totale";

f) perseguimento dello sviluppo dell'autonomia e delle risorse personali e familiari dell'utenza;

3) per realizzare le finalità di cui al presente articolo il Consorzio assume la gestione delle seguenti attività socio-assistenziali:

a) servizio di assistenza sociale alla persona;

b) interventi di assistenza economica;

c) assistenza domiciliare;

d) interventi socio educativi sul territorio;

e) assistenza alla persona disabile ex art. 9 Legge 104/92 (ass. scol.);

f) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;

g) affidamenti a famiglie, singoli e comunità di tipo familiare;

h) inserimenti in servizi residenziali e semi-residenziali;

i) servizi residenziali e semi-residenziali;

j) attività delegate e sub-delegate dalla Regione Piemonte;

k) attività delegate dalla Provincia di Cuneo;

l) attività relative alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva e le attività a rilievo sanitario per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti;

m) ogni altra funzione socio-assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato o della Regione;

n) interventi svolti d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, previdenziale, giudiziario e penitenziario;
o) ulteriori servizi sociali, ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della L.R. 13/04/1995, n. 62 e s.m.i..
p) eventuali ulteriori servizi tra quelli previsti dall'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000, purchè la relativa gestione sia compatibile con il regime contabile fiscale del Consorzio e con l'ordinamento degli uffici;
q) attività di formazione ed orientamento professionale ai sensi della legge e di sostegno ed accompagnamento al lavoro."

Consorzio Monviso Solidale		
Stato patrimoniale	**2017**	**2016**
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	291.038	263.283
Attivo circolante	7.234.839	6.979.568
Ratei e risconti attivi	0	0
TOTALE DELL'ATTIVO	**7.525.877**	**7.242.851**
Patrimonio netto	1.946.365	1.564.518
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	0	0
Debiti	5.579.512	5.678.333
Ratei e risconti passivi	0	0
TOTALE DEL PASSIVO	**7.525.877**	**7.242.851**

Consorzio Monviso Solidale		
Conto economico	**2017**	**2016**
Valore della produzione	15.727.640	16.432.840
Costi della produzione	15.128.977	15.275.450
Risultato della gestione operativa	**598.663**	**1.157.390**
Proventi ed oneri finanziari	**-4.942**	**-2.066**
Rettifiche di valore di attività finanziarie	**0**	**0**
Proventi ed oneri straordinari	35.101	47.000
Imposte sul reddito	246.975	257.232
Risultato di esercizio	**381.847**	**945.092**

- **ATO 4 Cuneese:**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" (ATO 4 Cuneese) è un'Autorità d'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato che si occupa di servizi quali:
- Acquedotto, drenaggio e collettamento dei reflui.
- Depurazione dei reflui e la loro restituzione ai corpi idrici superficiali.
- Trattamento e smaltimento dei fanghi della depurazione.

L'art. 3 (Oggetto e finalità della Convenzione) della convenzione istitutiva stabilisce che:
"Tra gli Enti Locali costituenti l' Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese", ai sensi e per gli effetti del Capo II della legge n. 36/1994 ed in attuazione della L.R. n. 13/1997, si stipula la presente Convenzione al fine di esercitare in forma associata le funzioni relative al Servizio Idrico Integrato, costituito dall' insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione dell' acqua destinata agli usi civili, e di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue.

In particolare, compete agli Enti Locali convenzionati, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge Regionale n. 13/1997 e dalla presente convenzione:

a) la determinazione della quantita' e qualita' dell'acqua distribuita, raccolta e depurata e l'individuazione del livello qualitativo globale del Servizio Idrico Integrato da garantire agli utenti

b) l'approvazione e l'aggiornamento del programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per la erogazione del Servizio Idrico Integrato, previa ricognizione delle infrastrutture esistenti attinenti il Servizio stesso

c) la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del Servizio Idrico Integrato, in attuazione e con le modalita' di cui all' art. 13 della legge n. 36/1994, nonche' la finalizzazione e la destinazione dei proventi tariffari

d) la definizione del modello organizzativo, la scelta delle forme di gestione e l'affidamento del Servizio Idrico integrato ai soggetti gestori, nonche' la salvaguardia degli organismi esistenti

e) l' attivita' di controllo operativo tecnico e gestionale del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards, prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori, ai fini della corretta applicazione della tariffa e della tutela degli interessi degli utenti, e nel tentativo di conseguire quel corretto esercizio della risorsa che comporti risparmi idrici, come indicato dall' art. 5 della legge n. 36/1994. Nell' ottemperare alle funzioni sopra descritte, in linea con le direttive e gli indirizzi emanati dalla Regione Piemonte e dalla Autorita' di Bacino del Fiume Po, si dovranno conseguire le seguenti finalita' :

- *gestione del Servizio Idrico Integrato sulla base dei criteri di efficienza, efficacia ed economicita', stabilendo livelli e standards di qualita' e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione del Servizio stesso*
- *protezione e tutela delle risorse idriche mediante una loro ottimale utilizzazione, compatibile con l'esigenza di rinnovabilita' delle stesse e salvaguardia e riqualificazione degli acquiferi secondo modelli di controllo ed obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino*
- *effettiva rappresentanza dell'interesse economico degli utenti nella regolazione della tariffa, che dovrà essere la minore e più omogenea possibile, compatibilmente con gli obiettivi di infrastrutturazione e gestione da raggiungere, prevedendo inoltre la tutela di situazioni di disagio attraverso meccanismi di compensazione*
- *valorizzazione del patrimonio infrastrutturale e gestionale esistente sul territorio dell'Ambito, perseguendo anche forme di organizzazione finalizzate allo sviluppo ed alla integrazione fra i diversi soggetti esistenti*
- *valorizzazione delle competenze professionali esistenti in questo campo e promozione dello sviluppo dell'occupazione locale anche attraverso una riqualificazione che garantisca i migliori standard del servizio*
- *impiego dei proventi ricavati dall' applicazione del regime tariffario nella costruzione od ammodernamento delle strutture idriche necessarie, procedendo dal livello locale e tendendo all' autonomia dell'ambito nel far fronte ad investimenti e costi di gestione, ma introducendo nel contempo il principio della solidarieta' e della reciprocita' di impegni fra gli Enti partecipanti."*

ATO 4 Cuneese		
Stato patrimoniale	**2017**	**2016**
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	419.674	343.116
Attivo circolante	21.678.025	27.969.839
Ratei e risconti attivi	1.950	0
TOTALE DELL'ATTIVO	**22.099.649**	**28.312.955**
Patrimonio netto	1.883.092	1.872.107
Fondi per rischi ed oneri	1.947.000	1.500.000
TFR	0	0
Debiti	18.230.444	24.898.463
Ratei e risconti passivi	39.113	42.385
TOTALE DEL PASSIVO	**22.099.649**	**28.312.955**

-

ATO 4 Cuneese		
Conto economico	**2017**	**2016**
Valore della produzione	6.759.624	5.655.728
Costi della produzione	6.728.273	5.616.813
Risultato della gestione operativa	**31.351**	**38.915**
Proventi ed oneri finanziari	**86**	**51**
Rettifiche di valore di attività finanziarie	**0**	**0**
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	20.451	16.686
Risultato di esercizio	**10.986**	**22.280**

Si riporta di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le missioni di bilancio indicate al c. 3 dell'art. 11ter del D. Lgs. 118/2011.

Organismo	Sintesi attività	Missione di riferimento ai sensi del c. 3 art. 11ter del D. Lgs. 118/2011
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	Consorzio di enti per la gestione del servizio rifiuti	*sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*
Consorzio Monviso Solidale	Consorzio di enti locali per la gestione dei servizi sociali	*diritti sociali, politiche sociali e famiglia*
ATO 4 Cuneese	ATO per il servizio idrico integrato	*sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

***

Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di seguito si riportano i seguenti prospetti:

- Articolazione dei ricavi imputabili all'ente controllante Comune di Monasterolo di Savigliano, rispetto al totale dei ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;

- Articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

Incidenza dei ricavi

Organismo partecipato	% di consolidamento	Ricavi direttamente riconducibili alla capogruppo	Totale ricavi	Incidenza %
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	0,71%	71.081,59	19.455.585,00	0,37%
Consorzio Monviso Solidale	0,70%	43.078,66	15.727.639,98	0,27%
ATO 4 Cuneese	0,1692%	0,00	6.759.624,00	0,00%

Spese di personale

Organismo partecipato	% di consolidamento	Spese per il personale (€)	Incidenza % sul totale del Gruppo
Comune di Monasterolo di Savigliano	-	195.434,25	3,43%
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	0,71%	177.543,00	3,12%
Consorzio Monviso Solidale	0,70%	5.005.562,58	87,97%
ATO 4 Cuneese	0,1692%	311.637,00	5,48%
Totale		**5.690.176,83**	**100,00%**

Organismo partecipato	Spese per il personale	Addetti al 31/12/2017	Costo medio per dipendente	Valore della produzione per dipendente	% dei costi del personale sul totale costi di gestione
Comune di Monasterolo di Savigliano	195.434,25	5	39.086,85	195.037,33	20,20%
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	177.543,00	5*	35.508,60	3.891.117,00	0,92%
Consorzio Monviso Solidale	5.005.562,58	174	28.767,60	90.388,74	33,09%
ATO 4 Cuneese	311.637,00	4	77.909,25	1.689.906,00	4,63%

* numero medio anno 2017

Organismo partecipato	% di consolid.to	Spese per il personale consolidate	N. medio addetti consolidato	Costo medio consolidato per dipendente	Valore della produzione consolidato per dipendente*	% dei costi del personale sul totale costi di gestione consolidati*
Comune di Monasterolo di Savigliano	100,00%	195.434,25	5,00	39.086,85	195.024,55	20,21%
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	0,71%	1.260,56	0,04	35.508,60	3.876.900,68	0,92%
Consorzio Monviso Solidale	0,70%	35.038,94	1,22	28.767,60	90.141,16	33,09%
ATO 4 Cuneese	0,1692%	527,34	0,01	77.909,25	1.689.906,00	4,63%
Totale gruppo		**232.261,08**	**6,26**	**37.100,82**	**197.113,41**	**19,01%**

* i valori del conto economico consolidato fanno riferimento ai soli costi e ricavi derivanti da attività commerciali in quanto depurati delle partite economiche infragruppo

Ripiano perdite

Per il triennio 2015/2017 non si rilevano operazioni di ripiano perdite da parte dell'ente.

4. I criteri di valutazione applicati

Il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che "*è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione*".

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, dopo una puntuale verifica dei bilanci pervenuti, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento. Su tale approccio hanno inciso:

- Il contesto normativo e di prassi di riferimento (rappresentato sia dal principio contabile applicato relativo alla contabilità economico patrimoniale che da quello relativo al bilancio consolidato), che risulta tuttora in constante evoluzione e che deve essere in primo luogo pienamente recepito dall'ente;
- L'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche degli accadimenti economici dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso;
- L'accertamento che, nel caso delle società di capitali rientranti nel perimetro di consolidamento, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, è presente un organo di revisione o di controllo a presidio della correttezza delle rilevazioni contabili.

Gli uffici hanno tuttavia analizzato l'impostazione dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidato ed effettuato un riepilogo comparativo; si rimanda in tal senso alla tabella

riepilogativa riportata nell'Allegato 1, per il riscontro dei criteri di valutazione applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo "Comune di Monasterolo di Savigliano".

5. Variazioni rispetto all'anno precedente

Poiché il 2017 rappresenta il primo esercizio al termine del quale il Comune di Monasterolo di Savigliano predispone il bilancio consolidato, i dati del documento in oggetto fanno esclusivo riferimento a tale esercizio.

6. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

La procedura ordinaria di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo (ad eccezione degli utili/ perdite infragruppo) presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti "tecnici" dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

In considerazione delle caratteristiche strutturali dei diversi sistemi contabili adottati, si è cercato di ricostruire, per ogni operazione infragruppo, le motivazioni degli eventuali scostamenti; per questi ultimi, gli interventi di rettifica apportati hanno privilegiato la piena applicazione del principio di competenza economica, registrando sopravvenienze e/ o ratei e risconti in tutti quei casi in cui uno dei due organismi coinvolti nei rapporti infragruppo non ha correttamente inquadrato l'accadimento economico nel proprio bilancio 2017.
Per i suddetti motivi, nella verifica delle operazioni infragruppo e nella successiva impostazione delle scritture di rettifica, si è privilegiata la scelta di fare emergere tutte le tipologie di disallineamento e di rilevarne l'impatto sia patrimoniale che economico sul bilancio consolidato.

La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2017 del Comune di Monasterolo di Savigliano, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, sono state analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di rettifica.
L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo con note prot. 2735,2736,2737 del 25/06/2018 e prot. 3103,3104,3105 del 24/07/2018.
L'attività di analisi ha comportato il necessario coinvolgimento dei referenti degli organismi consolidati al fine di ricostruire le movimentazioni a fondamento delle operazioni reciproche; si segnala che, per i saldi di minore importo e su cui non è stato possibile avvalersi della piena collaborazione delle controparti per definire le cause del disallineamento, si è fatto ricorso alla facoltà riconosciuta dal principio contabile applicato, che, al punto 4.2, dispone quanto segue: "*L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte*".
Nell'allegato 2 si riporta l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio consolidato 2017, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Il segno algebrico davanti ai singoli valori indica la sezione (dare: +; avere: -) in cui sono state rilevate le rettifiche. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:

Riconciliazione dei saldi contabili e rettifiche di consolidamento
1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2017 all'interno del Gruppo Comune di Monasterolo di Savigliano, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.

2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune)
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi
4. sistemazione contabile dei disallineamenti interpretando gli accadimenti all'origine di tali disallineamenti secondo il principio di competenza economica e rilevando di conseguenza sopravvenienze e ratei/ risconti al fine di allineare le ricadute sul bilancio consolidato

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto", per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima.

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuno degli organismi consolidati. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.

Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la determinazione dell'ammontare della differenza iniziale da annullamento si basi sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data della sua acquisizione. È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di Monasterolo di Savigliano, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente.

Rispetto a tale soluzione ed alle indicazioni del Principio n. 17, rilevato che l'ente capogruppo deteneva già le quote di partecipazione all'inizio dell'esercizio, i risultati economici dei singoli

organismi che compongono il perimetro di consolidamento non sono stati considerati per determinare la differenza di annullamento, ma sono stati ricompresi nel consolidamento del conto economico, contribuendo in questo modo a determinare il risultato di esercizio di gruppo.

Negli esercizi successivi al primo, la differenza iniziale si modifica per gli effetti riconducibili all'aggiornamento delle precedenti rettifiche di consolidamento a cui si aggiungono o sottraggono le variazioni e le differenze generatasi in date successive a seguito dei risultati economici e delle eventuali altre variazioni di patrimonio netto.

Rispetto ai riferimenti sopra richiamati, occorre altresì precisare che nello specifico contesto degli enti locali, i criteri di valutazione delle partecipazioni in società ed enti strumentali sono stati recentemente aggiornati con il recepimento delle indicazioni contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011; in aggiunta, i criteri di valutazione sono interessati da un approfondimento della Commissione Arconet che sta valutando l'ammissione di più alternative che gli enti capogruppo potranno applicare per l'iscrizione, tra le immobilizzazioni finanziarie, delle loro partecipazioni. Anche in considerazione della variabilità dei criteri di valutazione applicabili, al fine di valorizzare la differenza di consolidamento nel bilancio consolidato 2017, è stato effettuato il confronto tra il valore delle partecipazioni iscritte nello stato patrimoniale dell'ente capogruppo al 31.12.2017 ed il valore del patrimonio netto alla medesima data (al netto del risultato di esercizio) dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione o il valore di iscrizione nel bilancio della capogruppo è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.
Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione o il valore di iscrizione nel bilancio della capogruppo è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.
Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Monasterolo di Savigliano al 31.12.2017, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2017 le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il relativo valore del patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è risultata superiore rispetto al valore di iscrizione della quota di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento negativa pari a € 3.428,99, che è stata iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17.
Nel prospetto che segue si evidenzia la modalità di determinazione della differenza di consolidamento al 31.12.2017.

Organismo partecipato	% di partecipazione del Comune di Monasterolo di Savigliano	Classificaz.	Metodo consolid.to	% di consolid.to	Valore partecipazione al 31/12/2017 nel bilancio della proprietaria	Valore patrimonio netto al 31/12/2017 (al netto del ris. di esercizio)	Differenza di consolid.to
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	0,71%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale	0,71%	4.796,39	5.057,49	-261,10
Consorzio Monviso Solidale	0,70%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale	0,70%	10.951,62	10.951,63	-0,01
ATO 4 Cuneese	0,17%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale	0,17%	0,00	3.167,88	-3.167,88
				Totale	**15.748,01**	**19.117,00**	**-3.428,99**

Rispetto alla differenza generatasi, dettagliatamente presentata nel prospetto di cui sopra, occorre rilevare come l'impatto su tale grandezza sia principalmente determinato dal consolidamento dell'ATO 4 Cuneese; l'assenza di immobilizzazioni finanziarie iscritte nell'attivo patrimoniale del Comune a fronte dell'inserimento dell'organismo nel perimetro di consolidamento determina la differenza negativa di consolidamento che si può rilevare dal prospetto.

- La rilevazione delle altre partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto -

Come indicato dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (all. 4/3 del D. Lgs. 118/2011), le quote di partecipazione in enti strumentali e società controllati o partecipati non rientranti nel perimetro di consolidamento, sono stati rilevati nel bilancio consolidato al 31.12.2017 secondo il criterio del patrimonio netto alla medesima data; la rilevazione in base a tale criterio ha determinato una differenza di consolidamento pari a - € 2.110,16, riepilogata nel prospetto che segue:

Organismo	Valore della partecipazione iscritta in SP al 31.12.2017	Voce di bilancio	% partecipazione al 31.12.2017	Valore patrimonio netto organismo al 31.12.2017	Differenza
Alpi Acque S.p.a.	4.161,60	B IV 1 a - Partecipazioni in imprese partecipate	0,07%	5.535,95	-1.374,35
Ente Manifestazioni S.r.l.	3.133,15	B IV 1 a - Partecipazioni in imprese partecipate	3,27%	3.868,97	-735,82
				Totale	**-2.110,16**

La differenza di consolidamento è stata rilevata tra le riserve del patrimonio netto consolidato

Per effetto del consolidamento delle società ricomprese nel perimetro e della rilevazione secondo il criterio del patrimonio netto delle altre partecipazione, il valore complessivo della differenza di consolidamento è pari a € 5.539,15.

***

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

8. Crediti e debiti superiori a cinque anni

Crediti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Monasterolo di Savigliano	0	0,00%	0
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	0	0,00%	0
Consorzio Monviso Solidale	n.d.	0,00%	0
ATO 4 Cuneese	n.d.	0,00%	0

Dalle informazioni disponibili non si rilevano crediti superiori a 5 anni.

Debiti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Monasterolo di Savigliano	0	0,00%	0
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	100.000	1,31%	710
Consorzio Monviso Solidale	n.d.	0,00%	0
ATO 4 Cuneese	n.d.	0,00%	0

I debiti superiori a 5 anni sono così composti:

Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA:

- Cauzione ricevuta da A.M.I.U. per la convenzione sottoscritta

Garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento

Di seguito si riporta il dettaglio dei conti d'ordine degli enti ed organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Il valore delle garanzie su beni di tali organismi è eventualmente specificato in nota, tenuto conto delle informazioni che gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno condiviso e messo a disposizione dell'ente capogruppo.

Ente/ Società	Valore	Nota
Comune di Monasterolo di Savigliano	33.500	Impegni su esercizi futuri valorizzati per un importo corrispondente al fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	3.080.180	Fidejussione a garanzia della gestione connessa agli Impianti di smaltimento RSU
Consorzio Monviso Solidale	0	-
ATO 4 Cuneese	0	-

9. Ratei, risconti e altri accantonamenti

Ratei e risconti attivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Monasterolo di Savigliano	0	0,00%	0
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	30.448	0,36%	216
Consorzio Monviso Solidale	0	0,0%	0
ATO 4 Cuneese	1.950	0,01%	3

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da:

Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA:

Risconti attivi per:

- Premi di assicurazione commissioni fideiussorie € 26.172,00
- Premi di assicurazione vari € 3.777,00
- Altri servizi € 498,00

ATO 4 Cuneese:

Risconti attivi per:

- Polizze per RC patrimoniale
- Costi per servizi amministrativi
- Costi per il servizio di tesoreria

Ratei e risconti passivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Monasterolo di Savigliano	465.819	26.35%	465.819
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	0	0,00%	0
Consorzio Monviso Solidale	0	0,00%	0
ATO 4 Cuneese	39.113	0,19%	66

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente composti da:

Comune di Monasterolo di Savigliano:

Risconti Passivi per contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche relativi a ex conferimenti € 465.819,04

ATO 4 Cuneese:

Ratei passivi per:

- Utilizzo dei locali in comodato
- Rimborsi spese per il personale convenzionato con Ato 5
- Rimborsi spese per il personale convenzionato con il Comune di Bra

Altri accantonamenti

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp. negativi	Valori consolidati
Comune di Monasterolo di Savigliano	930	0,09%	930
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	0	0,00%	0
Consorzio Monviso Solidale	0	0,00%	0
ATO 4 Cuneese	520.000	7,73%	880

Gli "altri accantonamenti" sono così composti:

Comune di Monasterolo di Savigliano:
- Fondo indennità fine mandato sindaco

ATO 4 Cuneese:
- Accantonamento fondo sviluppo attività strategiche € 370.000,00
- Accantonamento fondo spese legali e contenzioso € 150.000,00

10. Interessi e altri oneri finanziari

Oneri finanziari

Ente/ Società	Interessi passivi	Altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Monasterolo di Savigliano	53.252	0	53.252	5,21%	53.252
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	0	0	0	0,00%	0
Consorzio Monviso Solidale	4.945	0	4.945	0,03%	35
ATO 4 Cuneese	0	0	0	0,00%	0

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da:

Comune di Monasterolo di Savigliano:
- Interessi passivi € 53.251,93

Consorzio Monviso Solidale:
- Interessi passivi € 4.945,41

11. Gestione straordinaria

Proventi straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti positivi	Valori consolidati
Comune di Monasterolo di Savigliano	400.403	29,11%	400.403
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	0	0,00%	0
Consorzio Monviso Solidale	55.472	0,35%	388
ATO 4 Cuneese	0	0,00%	0

I proventi straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Monasterolo di Savigliano:

- Proventi da permessi a costruire	€	80.469,15
- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€	311.135,96
- Altri proventi straordinari	€	8.797,80

Consorzio Monviso Solidale:

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€	3.406,89
- Altri proventi straordinari	€	52.065,03

Oneri straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Monasterolo di Savigliano	1.966	0,19%	1.966
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	0	0,00%	0
Consorzio Monviso Solidale	20.371	0,13%	143
ATO 4 Cuneese	0	0,00%	0

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Monasterolo di Savigliano:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€	1.665,65
- Minusvalenze patrimoniali	€	300

Consorzio Monviso Solidale:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€	20.370,87

12. Compensi amministratori e sindaci

In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, che prevede come la nota integrativa debba indicare *"cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento"*, si evidenzia che:

n. 1 consigliere comunale svolge le funzioni di consigliere del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente senza percepire compensi.

13. Strumenti derivati

Ente/ Società	Valori complessivi
Comune di Monasterolo di Savigliano	-

Ente/ Società	Valori complessivi
Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – CSEA	-
Consorzio Monviso Solidale	n.d.
ATO 4 Cuneese	n.d.

Dalle informazioni disponibili non risultano strumenti derivati attivati dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

	Criteri di valutazione - Conto Economico	Comune di Monasterolo di Savigliano	Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	Consorzio Monviso solidale	ATO 4 Cuneese
	Eventuali note:	Criteri di Valutazione - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011		Per questo organismo non è disponibile la Nota Integrativa 2017	
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".			
2	Proventi da fondi perequativi	4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.			
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.			
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	4.4 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati a investimenti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.			
c	*Contributi agli investimenti*				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici				
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazione dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi. 4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi.			Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di sconti ed abbuoni.
b	*Ricavi della vendita di beni*	4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.			
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett. a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.			
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione. Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazione materiali e all'appendice del presente documento.			
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.			
	Totale componenti positivi della gestione A)				
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11 . Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12 .			Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di sconti ed abbuoni.
10	Prestazioni di servizi	4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11 . Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12			
11	Utilizzo beni di terzi	4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi			
12	Trasferimenti e contributi				
a	*Trasferimenti correnti*	4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.			
b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*	4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati			

	Criteri di valutazione - Conto Economico	Comune di Monasterolo di Savigliano	Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	Consorzio Monviso solidale	ATO 4 Cuneese
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria			
13	Personale	4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".			
14	Ammortamenti e svalutazioni				
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi. Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente. Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio . Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo. Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni: Tipologia beni - Coefficiente annuo: Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%, Equipaggiamento e vestiario 20%, Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%, Automezzi ad uso specifico 10%, Materiale bibliografico 5%, Mezzi di trasporto aerei 5%, Mobili e arredi per ufficio 10%, Mezzi di trasporto marittimi 5%, Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%, Macchinari per ufficio 20%, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%, Impianti e attrezzature 5%, Strumenti musicali 20%, Hardware 25%, Opere dell'ingegno – Software prodotto 20%, Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2% Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni. L'elenco sopra riportato non prevede i beni demaniali e i beni immateriali. Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni	Determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura		
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	immateriali si applica il coefficiente del 20%. Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso. Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione. Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge . Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge . Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo). Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti. Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche. Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati. Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio - o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto , non vengono assoggettati ad ammortamento . Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.	Determinati sistematicamente in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione		Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).			
d	*Svalutazione dei crediti*	4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio. L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.			
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.			
16	Accantonamenti per rischi	4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale in quanto l'applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 a) produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo .			
17	Altri accantonamenti				
18	Oneri diversi di gestione	4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.			
	Totale componenti negativi della gestione B)				
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)				
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni				
a	*da società controllate*	4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende: - utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato. - avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente. - altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.			
b	*da società partecipate*				
c	*da altri soggetti*				
20	Altri proventi finanziari	4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.			
	Totale proventi finanziari				
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari				

	Criteri di valutazione - Conto Economico	Comune di Monasterolo di Savigliano	Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	Consorzio Monviso solidale	ATO 4 Cuneese
a	*Interessi passivi*	4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.			
b	*Altri oneri finanziari*				
	Totale oneri finanziari				
	Totale (C)				
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	4.27 In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato: a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio; b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e 7, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile. L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.			
23	Svalutazioni				
	Totale (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari				
a	*Proventi da permessi di costruire*	4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.			
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*				
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.			
d	*Plusvalenze patrimoniali*	4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da: (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni; (b) permuta di immobilizzazioni; (c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.			
e	*Altri proventi straordinari*	4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria			
	Totale proventi				
25	Oneri straordinari				
a	*Trasferimenti in conto capitale*				
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.			
c	*Minusvalenze patrimoniali*	4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.			
d	*Altri oneri straordinari*	4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria			
	Totale oneri				
	Totale (E) (E20-E21)				
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)				
26	Imposte	4.35 Imposte. Sono inserti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).	Sono iscritte in base al reddito imponibile, in conformità alle disposizioni fiscali in vigore.		
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.			
28	**Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi**				

	Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo	Comune di Monasterolo di Savigliano	Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	Consorzio Monviso solidale	ATO 4 Cuneese
	Eventuali note:	Criteri di Valutazione - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011		Per questo organismo non è disponibile la Nota Integrativa 2017	
1	***A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE***				
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali				
1	costi di impianto e di ampliamento	6.1.1. a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali. migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti nel presente documento per l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c.. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto. Nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.	Sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.		Sono iscritte al costo storico d'acquisizione
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità				
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.1.1. b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l'ammortamento e l'eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento. I diritti menzionati devono essere iscritti all'attivo anche se acquisiti dall'ente a titolo gratuito (ad es. in forza di donazioni). In questa ipotesi, fermi restando i criteri di ammortamento e svalutazione straordinaria previsti dal documento OIC n. 24, la valutazione è effettuata al valore normale (corrispondente al fair value dei documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS), determinato a seguito di apposita stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentate legale dell'ente medesimo.			
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile				
5	avviamento	6.1.1. c) L'avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all'acquisizione, a titolo oneroso, di un'azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24. In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di un'azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l'attribuzione del valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (escluso l'avviamento, come sopra precisato) e passivi deve essere effettuata in base al valore normale determinato a seguito di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'ente come precisato al precedente punto b). La stima non è eseguita ove si tratti di beni di modico valore.			
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	6.1.1. e) Immobilizzazioni in corso. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.			
9	altre	6.1.1. d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee. Nell'ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell'ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale. Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario far ricorso alla stima dell'esperto esterno. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Nello specifico, il valore da iscrivere in bilancio relativo alle rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito può essere determinato in base alle seguenti modalità: d.1) Rendite: d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore è $V=R/i$, in cui "R" è l'importo medio della rendita netta ed "I" il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale; d.1.2) Rendita temporanea: $V=Rn_{\overline{1}}i$, in cui "n" è il numero di anni di durata della rendita ed "I" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale. Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell'ente. Se si tratta di valutare un immobile trasferito all'ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore "V" dell'immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita. Se l'obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull'ente, all'attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell'immobile; al passivo, fra i debiti, il valore della rendita. Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvenienza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.2) Usufrutto e nuda proprietà. La durata dell'usufrutto per le persone giuridiche non può eccedere i trent'anni (art. 979, 2° comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito, il valore dell'usufrutto "V" è pari a $V=Rn_{\overline{1}}i$ dove "R" è il reddito netto annuo medio conseguibile, "n" la durata dell'usufrutto ed "I" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale. Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di un fabbricato di civile abitazione o di un fabbricato a destinazione commerciale, il reddito medio netto può essere convenzionalmente identificato con la rendita catastale (che è al netto dei costi di manutenzione e riparazione dell'immobile). Se l'ente acquisisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un immobile, il valore da iscrivere è pari al valore normale dell'immobile al netto del valore dell'usufrutto. In caso di usufrutto di azioni o quote di società di capitali, occorre individuare il dividendo medio futuro conseguibile ed è necessaria la valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.3) Uso ed abitazione. Valgono i medesimi criteri individuati per l'usufrutto immobiliare. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.4) Superficie. Viene presa in considerazione solo l'ipotesi di diritto di superficie costituito, a titolo oneroso o gratuito, a favore dell'ente. La valutazione peritale deve considerare il valore attuale del reddito netto medio ricavabile, per la durata del diritto, dall'Ente titolare del diritto di superficie. Tale reddito è convenzionalmente pari alla rendita catastale. Il valore ottenuto deve essere ridotto del costo di realizzazione del fabbricato, se questo è a carico dell'ente. Occorre poi detrarre, in ogni caso, il valore attuale delle spese di rimozione e di ripristino al termine della durata del diritto. Criteri analoghi devono essere seguiti per le costruzioni erette su suoli demaniali, in virtù di apposita concessione. Nelle ipotesi di maggiore complessità, è necessario ricorrere alla valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.5) Enfiteusi. Il valore del diritto di nuda proprietà acquisito gratuitamente dall'ente è pari al valore attuale del canone enfiteutico per la residua durata dell'enfiteusi $V=Rn_{\overline{1}}i$. Il valore del diritto dell'enfiteuta, acquisito dall'Ente a titolo gratuito, è pari al valore normale dell'immobile ridotto del valore della nuda proprietà. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.			
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni demaniali	6.1.2 Immobilizzazioni Materiali Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente. Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali			
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Monasterolo di Savigliano	Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	Consorzio Monviso solidale	ATO 4 Cuneese
1.3	Infrastrutture	le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati. Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali". Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentato legale dell'ente medesimo. La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.). Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolte, il valore è pari al prezzo di copertina. Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento. Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo. Casi particolari: I beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale, sono secondo i seguenti criteri: a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati; b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento; c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b ; d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene. Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.). Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.18. Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o ,sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.		Sono iscritte al costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori.
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali				
2.1	Terreni				
a	*di cui in leasing finanziario*				
2.2	Fabbricati				
a	*di cui in leasing finanziario*				
2.3	Impianti e macchinari				
a	*di cui in leasing finanziario*				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali				
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali				
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.			
1	Partecipazioni in	a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in imprese società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione , gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.			
a	*imprese controllate*	Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto. Nei confronti società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti. Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto. In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo). Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21, "Partecipazioni" . In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es, donazione) il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno.			
b	*imprese partecipate*	b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto". L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.			
c	*altri soggetti*	Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente. Si rinvia all'esempio n. 13 .			
2	Crediti verso	d) I crediti concessi dall'ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.			
a	*altre amministrazioni pubbliche*				
b	*imprese controllate*				
c	*imprese partecipate*				
d	*altri soggetti*				

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Monasterolo di Savigliano	Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	Consorzio Monviso solidale	ATO 4 Cuneese
3	Altri titoli	c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno. e) Derivati di ammortamento. Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo a carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante. A tal i fine, nel piano patrimoniale del piano dei conti integrato sono previsti i seguenti conti: 1.2.3.02.04.06.001 Derivati da ammortamento, 1.2.3.02.04.06.002 Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.001 Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.002 Spese derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento. In caso di estinzione anticipata dell'operazione, a seguito del rimborso anticipato/riacquisto dei bond bullet, l'eventuale minusvalenza o plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato del derivato, è ripartita sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 10, nell'appendice tecnica. La plusvalenza o minusvalenza derivante dall'estinzione anticipata del derivato di ammortamento è imputata ai seguenti conti del piano economico 3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere. Con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse sono oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali e il valore del mark to market, in caso di estinzione anticipata. A tal fine, nel piano economico sono previsti i seguenti conti: 3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti in entrata, 3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.001 Flussi periodici netti in uscita, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.			
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)				
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	6.2 a) Rimanenze di Magazzino Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).	La voce comprende "compostatori domestici" valutati al costo di acquisto.		
	Totale				
II	Crediti	6.2 b) I Crediti b1) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione). La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento. I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi. In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare. Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi. Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce. A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto: a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale; b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità. Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio. I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci. b2) Crediti da finanziamenti contratti dall'ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti. b3) Crediti finanziari concessi dall'ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate	Il Consorzio non ha proceduto alla valutazione al costo ammortizzato, né all'attualizzazione in quanto i crediti rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi, pertanto la rilevazione iniziale dei crediti in esame è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli scorti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. A fine esercizio si è proceduto ad adeguare il valore nominale al valore di presumibile realizzo.		I crediti sono esposti in bilancio per un importo corrispondente al loro valore nominale.
1	Crediti di natura tributaria				
a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
b	*Altri crediti da tributi*				
c	*Crediti da Fondi perequativi*				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	*verso amministrazioni pubbliche*				
b	*imprese controllate*				
c	*imprese partecipate*				
d	*verso altri soggetti*				
3	Verso clienti ed utenti				
4	Altri Crediti				
a	*verso l'erario*				
b	*per attività svolta per c/terzi*				
c	*altri*				
	Totale crediti				

	Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo	Comune di Monasterolo di Savigliano	Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	Consorzio Monviso solidale	ATO 4 Cuneese
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.2 c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.			
1	partecipazioni				
2	altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide	6.2 d) Le Disponibilità liquide Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: - Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. E' il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente); - altri depositi bancari e postali; - Assegni; - Denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d'Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce "cassa" è attivata in eventuali bilanci infrannuali). Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale. Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale "istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito postali o riguardanti i fondi economali, intestati all'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. L'attività di regolarizzazione dei sospesi formatisi nell'esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti. Nel rispetto delle norme del Testo Unico degli enti locali gli enti locali sono tenuti a distinguere la cassa libera dalla tassa vincolata (si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 10) In considerazione del "flag" attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria libero da quello vincolato, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.002 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali). Nei casi previsti dall'articolo 195 del TUEL, le scritture economico-patrimoniali degli enti locali registrano l'utilizzo degli incassi vincolati come segue: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi vincolati La registrazione riguardante il reintegro delle risorse vincolate è Istituto tesoriere per fondi vincolati a Istituto tesoriere. Nel rispetto dell'articolo 20 e 21 del presente decreto, le regioni sono tenute a distinguere la cassa destinata alla gestione ordinaria dalla cassa destinata alla gestione sanitaria accentrata. Pertanto, anche la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria ordinario da quello destinato alla sanità, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.003 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità (solo per regioni ordinarie e sicilia) Nei casi di carenza di liquidità ordinaria (o destinata alla sanità), al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, le regioni possono disporre il temporaneo utilizzo della cassa sanitaria per pagamenti della gestione ordinaria (o della cassa ordinaria per i pagamenti della gestione sanitaria). La registrazione economico patrimoniale dell'utilizzo della cassa sanitaria è la seguente: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità La registrazione riguardante il reintegro delle risorse destinate alla sanità è: Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a Istituto tesoriere.	Esse sono iscritte al loro valore nominale o numerario.		I depositi bancari e la cassa sono iscritti in bilancio al loro valore nominale
1	Conto di tesoreria				
a	*Istituto tesoriere*				
b	*presso Banca d'Italia*				
2	Altri depositi bancari e postali				
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)				
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6.2 e) Ratei e Risconti I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato. Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego. I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.	I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza. Non sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.		
2	Risconti attivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO				

	Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo	Comune di Monasterolo di Savigliano	Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	Consorzio Monviso solidale	ATO 4 Cuneese
	Eventuali note:	Criteri di Valutazione - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011		Per questo organismo non è disponibile la Nota Integrativa 2017	
	A) PATRIMONIO NETTO	6.3 Patrimonio netto Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi. Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste: a) fondo di dotazione; b) riserve; c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico-patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili. Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione. Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017 , che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite: 1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento; 2) "altre riserve indisponibili", costituite: a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato; b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo . Al pari del fondo di dotazione, le riserve sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurare la copertura con i ricavi futuri. Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.			
I	Fondo di dotazione				
II	Riserve				
a	*da risultato economico di esercizi precedenti*				
b	*da capitale*				
c	*da permessi di costruire*				
d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*				
e	*altre riserve indisponibili*				
III	Risultato economico dell'esercizio				
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)				
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.4 a) Fondi per rischi e oneri Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: - natura determinata; - esistenza certa o probabile; - ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali. Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi: a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte. b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi. I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica. Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.			
1	per trattamento di quiescenza	-Fondi di quiescenza e obblighi simili. La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio: - i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente; - i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente; - i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza.			
2	per imposte	-Fondo manutenzione ciclica. A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica. Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali. Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni: a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici; b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione; c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria; d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio. Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza. Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterrebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici. La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi. -Fondo per copertura perdite di società partecipate. Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto. In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale. Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.). La valutazione delle potenzialità deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di quelli dell'imparzialità e della verificabilità.			

	Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo	Comune di Monasterolo di Savigliano	Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	Consorzio Monviso solidale	ATO 4 Cuneese
3	altri	Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi: 1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro; 2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite. Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, oculatezza e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze. Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi similari, le decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc. Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti. Un evento dicesi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente. Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può avvenire. L'evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente. Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni: • la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività; • la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza. Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.			
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri. Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta. Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni: - la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; - l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata; - altri possibili effetti se non evidenti; - preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti. Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti. L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanzia un apposito fondo rischi. Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.	Si precisa che il Consorzio, in base al criterio della rilevanza, non ha proceduto alla valutazione dei debiti al costo ammortizzato né all' attualizzazione degli stessi.		I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.
a	*prestiti obbligazionari*				
b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*				
c	*verso banche e tesoriere*				
d	*verso altri finanziatori*				
2	Debiti verso fornitori	c2) Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.			
3	Acconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
b	*altre amministrazioni pubbliche*				
c	*imprese controllate*				
d	*imprese partecipate*				
e	*altri soggetti*				
5	altri debiti				
a	*tributari*				
b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*				
c	*per attività svolta per c/terzi*				
d	*altri*				
	TOTALE DEBITI (D)				
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	d) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato. I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.			La voce si riferisce a quote di costi comuni a due o più esercizi consecutivi l'entità dei quali è determinata in ragione del principio della competenza economico-temporale.
II	Risconti passivi				
1	Contributi agli investimenti				
a	*da altre amministrazioni pubbliche*				
b	*da altri soggetti*				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO				
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	7. Conti d'ordine 7.1 Definizione Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.			

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo		Comune di Monasterolo di Savigliano	Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA	Consorzio Monviso solidale	ATO 4 Cuneese
	2) beni di terzi in uso	Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale. 7.2 Modalità di registrazione Per memorizzare, nei conti d'ordine, gli accadimenti sopra richiamati, dovendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico, per consentire la duplice rappresentazione in coerenza con la contabilità generale e, quindi, con lo schema di stato patrimoniale, si procede come segue:			
	3) beni dati in uso a terzi	a) si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare; titoli da ricevere;) e contestualmente; b) s'individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impegni; creditori per titoli da consegnare). È il conto all'oggetto che più rileva ai fini informativi e che "guida" la registrazione, in quanto in esso si individua l'aspetto originario della rilevazione. Per prassi: 1. se l'oggetto viene acquisito o sarà acquisibile dall'ente, il conto all'oggetto viene addebitato; 2. se l'oggetto viene trasferito o sarà trasferibile dall'ente, il conto all'oggetto viene accreditato. Volendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico (funzionamento simultaneo e aritmetico di due serie di conti), il conto al soggetto sarà movimentato nella sezione opposta a quella utilizzata nel conto all'oggetto. Naturalmente i due conti (all'oggetto ed al soggetto) sono addebitati/accreditati per il medesimo importo.			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell'esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri). I criteri di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OIC 22 dei principi contabili "Conti d'Ordine". E' obbligatoria l'indicazione, prevista dall'art. 2424, comma 3, codice civile, delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage "forti"), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni, e, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche ed imprese controllate, partecipate ed altre imprese. 7.3 Conti d'ordine e partite di giro nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici Non vi è e non vi può essere alcuna relazione biunivoca fra conti d'ordine e partite di giro iscritte nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici. Le "somiglianze" sono solo apparenti ed ingannevoli. È vero che anche l'utilizzo delle partite di giro non deve influenzare il "risultato finanziario" dell'ente pubblico, ma ciò non deve portare in alcun modo a stabilire una sovrapposizione identitaria con i conti d'ordine.			
	5) garanzie prestate a imprese controllate	I conti d'ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinarlo, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno parte integrante del sistema di scritture finanziario e non influenzano il risultato perché l'ente, nelle circostanze in cui si ricorre a tali conti, si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti. Si noti che l'ente si trova contemporaneamente a credito e a debito in circostanze del tutto identiche a quelle in cui può trovarsi qualsiasi azienda. I fatti amministrativi che danno luogo alle partite di giro sono fatti "computi" che le aziende private registrano normalmente in contabilità generale. Per chiarire meglio il punto si pensi all'ipotesi classica delle ritenute per contributi sociali. 7.4. Sul deposito cauzionale Il deposito cauzionale individua somme di denaro che un ente ha versato a terzi a titolo di garanzia e delle quali l'ente medesimo si priva fino a quando non si realizza la "condizione sospensiva".			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	Assunto che le somme in questione sono "uscite" dall'economia di un ente ed entrate nell'economia di un altro "soggetto", sebbene non sia esclusa l'ipotesi che possano rientrarvi, è indubbio che si tratta di un fatto amministrativo compiuto da registrate in contabilità generale economico-patrimoniale, che dà origine ad una permutazione dei valori patrimoniali ovvero che non modifica il patrimonio netto ed il risultato economico: a) se la cauzione in denaro è versata, ciò comporta una permutazione fra valori dell'attivo, riducendosi l'ammontare del denaro contante e aumentando un "credito diverso" (il credito è "diverso" perché non ha natura commerciale, finanziaria o tributaria) per il medesimo importo; b) se la cauzione in denaro è ricevuta, ciò comporta una permutazione dei valori patrimoniali ma ne risultano interessati le liquidità immediate che aumentano ed i "debiti verso altri" (o verso una delle fattispecie possibili fra quelle individuate nello schema dello stato patrimoniale) che aumentano dello stesso importo. Il fatto amministrativo, in ogni caso, va registrato in contabilità economico-patrimoniale e non nei conti d'ordine. Limitandoci all'ipotesi del versamento della cauzione, non si modifica il totale dell'attivo patrimoniale, ma la somma data a garanzia da "valore monetario certo" (cassa, banca) diventa "valore monetario assimilato" (credito verso altri). Quella somma data in garanzia, non essendo più liquida, non può, quindi, essere utilizzata. Quanto poi alla collocazione nello stato patrimoniale del "credito" che l'azienda vanta verso terzi per avere dato in garanzia del denaro, occorre, come sempre, individuare in quale arco di tempo si prevede di potere incassare la somma.			
	7) garanzie prestate a altre imprese	Pertanto, tale "voce" può trovare, alternativamente, accoglienza in: 1. immobilizzazioni ed, in particolare, fra le "immobilizzazioni finanziarie", crediti verso altri, quando trattasi di un credito a lungo termine; 2. attivo circolante ed, in particolare, fra i "Crediti", crediti verso altri, quando trattasi di credito a breve termine. In caso di cauzione ricevuta, vale quanto sopra richiamato in merito alla necessità per i debiti di indicare, per ciascuna voce, l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo. L'uso dei conti d'ordine è ammesso nel caso si ricevano titoli come deposito cauzionale. In tale evenienza, non potendone disporre, si utilizzano i conti d'ordine. Si tratta di "beni di terzi presso l'ente".			
	TOTALE CONTI D'ORDINE				

ALLEGATO 2

Operazioni infragruppo Comune di Monasterolo di Sav_no - CSEA

Quote cons.	100,00%	0,71%

Rif.	Voce	Importo	N.
CSEA	C II 3 - Crediti verso clienti ed utenti	9.727,72	1
C	C II 4 c - Altri crediti verso altri	9.000,00	2
C	D 2 - Debiti Vs fornitori	9.727,72	1
CSEA	D 5 d - Altri debiti vs altri	9.000,00	2
CSEA	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	71.081,59	3
C	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	9.000,00	4
C	B 9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	37,00	3
C	B 10 - Prestazioni di servizi	70.783,59	3
C	B 12 a - Trasferimenti correnti	261,00	3
CSEA	B 18 - Oneri diversi di gestione	9.000,00	4

	Scritture di rettifica	Comune	CSEA	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 3 - Crediti verso clienti ed utenti		69,07	- 69,07	-
2	C II 4 c - Altri crediti verso altri	63,90		- 63,90	-
1	D 2 - Debiti Vs fornitori	9.727,72		9.727,72	-
1	D 5 d - Altri debiti vs altri			- 9.658,65	-
2	D 5 d - Altri debiti vs altri		63,90	63,90	-
3	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		504,68	504,68	-
4	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	63,90		63,90	-
3	B 9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,26		- 0,26	-
3	B 10 - Prestazioni di servizi	502,56		- 502,56	-
3	B 12 a - Trasferimenti correnti	1,85		- 1,85	-
4	B 18 - Oneri diversi di gestione		63,90	- 63,90	-
	TOTALE			-	-

Operazioni infragruppo Comune di Monasterolo di Sav_no - Cons. Monviso Solidale

Quote cons.	100,00%	0,70%

Rif.	Voce	Importo	N.
CMS	C II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	1.500,00	1
C	D 4 b - Debiti per trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni pubbliche	1.500,00	1
CMS	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti	43.078,66	2
C	B 12 a - Trasferimenti correnti	43.078,66	2

	Scritture di rettifica	Comune	CSM	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche		10,50	- 10,50	-
1	D 4 b - Debiti per trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni pubbliche	1.500,00		1.500,00	-
1	D 5 d - Altri debiti vs altri			- 1.489,50	
2	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti		301,55	301,55	-
2	B 9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	301,55		- 301,55	-
	TOTALE			-	-